



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 30 Giugno 2021

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 -
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI PER
L'ANNO 2021.**

L'anno 2021 il giorno trenta del mese Giugno alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	N
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	N
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	N
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	N		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa e votata nel corso della seduta di Consiglio comunale del 30 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

SENTITO il Sindaco il quale propone di trattare in maniera unitaria i punti n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno, per passare successivamente alla votazione distinta di ciascun singolo punto trattato;

DATO ATTO CHE nessun Consigliere obietta alla proposta formulata;

SENTITA la relazione dell'Assessore Luisa Ferrari;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021, il quale per l'esercizio 2021 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe anno 2021, al 30 giugno 2021;
- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo [52](#) del citato [decreto legislativo n.](#)

[446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 22/12/2020, ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI" veniva rinviata a successiva deliberazione del Consiglio Comunale, una volta concluse le attività di verifica delle entrate TARI 2020 e delle spese straordinarie dovute all'emergenza COVID finanziate mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020, la determinazione della modalità di recupero del conguaglio di Euro 78.532,26 relativo alla differenza tra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020;

Riscontato che il conguaglio di Euro 78.532,26 trova copertura nelle risorse residue a bilancio di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 e che pertanto non risulta necessario addebitare tali costi nel PEF 2021 o successivi;

Visto che:

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d'ambito CAMB 22/2021 del 7.6.2021 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di San Martino in Rio;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di San Martino in Rio (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 1.516.808,50;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:
 - o Euro 19.500 quali contributo per gli immobili comunali esenti;
 - o Euro 4.975 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
 - o Euro 20.687,74 per contributo comunale per l'emergenza COVID-19 e per le utenze domestiche;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 15.492;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 1.487.137,76;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione attuata negli anni precedenti;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente

deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il quadro economico dell'allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato C;

Preso inoltre atto che:

- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020" ha disposto la proroga dell'emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti a agenti virali trasmissibili COVID-19 al 31 luglio 2021;

Considerato che a seguito dei succitati provvedimenti sono state disposte le sospensioni temporanee o limitazioni allo svolgimento di molte attività commerciali, pubblici esercizi, associazioni o attività artigianali legate a servizi alla persona;

Dato atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso con forte impatto economico e che ha visto per molte piccole attività una considerevole diminuzione della domanda ed un notevole aumento dei costi al fine di ottemperare ai nuovi standard di sicurezza;

Dato atto che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività dovute per il COVID-19, ha previsto un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 in favore di suddette categorie;

Ravvisata la necessità:

- di prevedere, in coerenza con quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n.73/2021, delle riduzioni per l'anno 2021 a favore delle utenze non domestiche che, per effetto delle disposizioni adottate per l'emergenza epidemiologica, hanno sospeso o limitato la loro attività temporaneamente, sulla base dell'appartenenza delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione che hanno altresì subito calo di vendite a seguito della maggior diffusione di servizi di vendita online e a causa delle limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie, nonché un aumento dei costi di adeguamento ai protocolli di distanziamento sociale;

- di prevedere delle ulteriori riduzioni per l'anno 2021, legate al reddito ISEE, a favore delle utenze domestiche residenti in difficoltà economica, vista la situazione di disagio economico nell'attuale congiuntura sfavorevole;

Quantificate in Euro 82.000,00 le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche e in Euro 25.000 per le utenze domestiche;

Dato atto che si è proceduto alla copertura di tale spesa mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020 e dell'art. 39 del DI 104/2020 e dell'art. 6 e 53 del DI n. 73/2021;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Dato atto che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica, mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 8 Consiglieri, contrari n. 0 Consiglieri, astenuti n. 1 Consigliere (Lusetti),

DELIBERA

1. di disporre che il conguaglio di Euro 78.532,26 relativo alla differenza tra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 sarà finanziato interamente dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020;
2. di prendere atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di San Martino in Rio, approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 22/2021 del 07/06/2021, che si allega alla presente delibera (allegato A);
3. di approvare pertanto per l'anno 2021 il quadro economico dell'allegato B e le tariffe dell'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
4. di approvare per il solo anno 2021 per le utenze non domestiche (UND) relative alle categorie come da Regolamento TARI le seguenti tipologie di riduzione:
 - a. Riduzione del 100% della quota fissa e della quota variabile per 12 mesi (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) per le utenze rientranti nelle seguenti categorie:
 - 2.1 Musei, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto;
 - 2.4 Distributori carburanti e impianti sportivi (PER I SOLI IMPIANTI SPORTIVI);
 - 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
 - 2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - 2.17 Parrucchiere, barbiere, estetista;
 - 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - 2.23 Mense, birrerie, hamburgerie;
 - 2.24 Bar, caffè, pasticceria;
 - b. Riduzione del 100% della quota fissa e della quota variabile per 6 mesi (dal 01/01/2021 al 30/06/2021) per le utenze rientranti nelle seguenti categorie:
 - 2.4 Distributori carburanti e impianti sportivi (PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE)
 - 2.6 Esposizioni, Autosaloni
 - 2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (PER LA SOLA VENDITA DI FIORI E PIANTE)
2. di dare atto che lo sconto sopra indicato a valere per l'anno 2021 verrà introdotto d'ufficio per le categorie sopra indicate;
3. di introdurre per il solo anno 2021 per le utenze domestiche una riduzione:
 - del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a Euro 12.500,00.
4. di stabilire che l'applicazione della riduzione di cui al punto precedente è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/09/2021, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione;
 5. di stabilire che gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno inseriti nella proposta di Bilancio del Comune e che nel caso delle utenze domestiche, qualora gli importi si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate, le riduzioni sopra stabilite verranno soddisfatte privilegiando i contribuenti in regola con il pagamento di tutte le annualità dovute per la TARI precedenti al 2021 e a partire dagli ISEE più bassi fino ad esaurimento dell'importo massimo previsto;
 6. di dare atto che l'importo delle riduzioni soprarichiamate è stato quantificato in Euro 82.000,00 per le utenze non domestiche, finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 6 del DI n. 73/2021, ed in Euro 25.000,00 per le utenze domestiche, finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020, dell'art. 39 del DI 104/2020 e dell'art. 53 del DI n. 73/2021.
 7. di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 8 Consiglieri, contrari n. 0 Consiglieri, astenuti n. 1 Consigliere (Lusetti) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

dr.ssa Adriana Vezzani

dott.ssa Roberta Tagliagambe

**3- TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI PER L'ANNO 2021**

Votazione

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	/		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	assente		
ALBERTO MARASTONI	/		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA	assente		
MAURA CATELLANI	assente		
DAVIDE CAFFAGNI	assente		
FABIO LUSETTI			/

Immediata Eseguità

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	/		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	assente		
ALBERTO MARASTONI	/		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA	assente		
MAURA CATELLANI	assente		
DAVIDE CAFFAGNI	assente		
FABIO LUSETTI			/

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA